

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/1990

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Cassine può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economico-mici a persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati al fine di realizzare attività, interventi ed opere d'interesse pubblico nei settori di competenza del Comune ed in particolare quelli economico, produttivo commerciale, turistico, sociale, ambientale, culturale, sportivo, ricreativo, sanitario, scolastico e della formazione professionale, nonché di promozione dell'immagine del paese.

Articolo 2

Modalità di attuazione

1. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari ed i vantaggi economici di cui all'art.1 possono essere concessi anche sotto forma di fornitura di locali, arredi ed attrezzature.
2. Il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, dischi, materiale radio e video registrato, coppe e targhe, nonché materiale promozionale da distribuire a scuole, istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche che ne facciano motivata richiesta.
3. Tale materiale può essere altresì utilizzato nelle funzioni di rappresentanza istituzionale.

Articolo 3

Istanze ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art.1 i soggetti promotori di iniziative aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) compatibilità con i piani programmatici comunali ed inerenza alle finalità dell'Amministrazione;
 - b) partecipazione consentita a tutti gli interessati e rispondenza all'interesse della collettività locale nei settori indicati all'art. 1;
 - c) rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1. Per accedere alle provvidenze di cui al presente regolamento i soggetti devono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di svolgimento delle attività programmate. In fase di prima applicazione, limitatamente alle manifestazioni in programma per l'anno 2001, le istanze di contributo potranno essere presentate al Comune entro il 31.01.2001.
2. Per le attività di particolare rilievo ed eccezionalmente non programmabili entro il termine suddetto, le domande devono comunque essere presentate in tempo utile per consentire un adeguato esame da parte dell'Amministrazione.
3. La domanda, da compilarsi su apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute, deve riportare le seguenti indicazioni:
 - natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto co-stitutivo, nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale, dell'Ente e della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;

- la descrizione particolareggiata dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
 - il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati;
 - l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e l'individuazione dei motivi che giustificano tale attestazione;
 - le modalità di pagamento del contributo o sussidio, che dovranno comunque rispettare le norme di contabilità pubblica in vigore;
 - l'attestazione che l'Ente o Associazione non persegue fini di lucro.
4. Nel caso di provvidenze che possano incidere sulla struttura e/o sulla natura di beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicare il titolo di disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché la destinazione d'uso dei beni stessi.

Articolo 5

Contributi ad Enti con fini di lucro

I contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere erogati, in via eccezionale e con adeguata motivazione, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro, purché sussistano tutti gli altri pre-supposti e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento stesso.

Articolo 6

Concessione delle provvidenze

1. L'entità del contributo per ciascuna delle iniziative proposte è stabilita valutando l'ampiezza e l'articolazione del programma, la sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato, il rapporto fra le entrate e le uscite previste, l'ambito di rilevanza territoriale dell'iniziativa, l'interesse dimostrato da eventuali altri Enti sovventori.
2. La concessione delle provvidenze avviene con deliberazione della Giunta Comunale di cui è data comunicazione al richiedente.
3. Dell'eventuale diniego viene data informazione scritta al richiedente.

Articolo 7

Liquidazione delle provvidenze

1. La liquidazione delle provvidenze di cui al presente regolamento verrà effettuata con successiva deliberazione della Giunta Comunale previo accertamento dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa finanziata.
A tal fine il soggetto attuatore deve presentare al Comune:
 - relazione sull'attività realizzata ed i risultati conseguiti in termini di efficienza e proficuità dell'intervento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dalla persona fisica beneficiaria della provvidenza;
 - rendiconto delle entrate e delle spese, da presentarsi su apposito modulo predisposto dal Comune, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente o dalla persona fisica beneficiaria della provvidenza.
2. Qualora l'iniziativa sia realizzata in misura ridotta, qualitativamente e/o finanziariamente, rispetto al programma presentato, l'entità delle provvidenze può essere proporzionalmente e motivatamente ridotta, con il medesimo provvedimento di liquidazione.
3. Qualora la differenza tra le spese effettuate e le entrate al netto del sussidio Comunale risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente, fino all'eventuale annullamento in caso di parità o di attivo.

4. Un'anticipazione del contributo - in misura non superiore al 50% di quanto concesso - può, in via eccezionale, essere accordata dalla Giunta comunale a richiesta del soggetto beneficiario, prima dell'avvio dell'iniziativa, con acquisizione di eventuali garanzie per il caso di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 8

Versamenti diversi

1. Il presente regolamento non si applica ai versamenti che il Comune effettua in quanto socio o componente di società od Enti e che risultino obbligatori ai sensi di legge, di regolamento o dei rispettivi statuti.

Articolo 9

Albo dei beneficiari

1. Presso il Comune è istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono erogate, in ogni esercizio finanziario, le provvidenze di cui agli articoli precedenti, con indicazione della disposizione del presente regolamento e, ove esista, della Legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni.

2. L'Albo dovrà essere formato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le provvidenze, reso esecutivo con Determinazione del Responsabile del competente Servizio, pubblicato per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e depositato per un anno presso la Segreteria comunale, onde consentirne la consultazione da parte di ogni cittadino che ne faccia richiesta; sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti prescritti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti - a decorrere dalla sua entrata in vigore - analoghe norme regolamentari in vigore presso il Comune di Cassine.

2. Il medesimo entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte dell'Organo regionale di controllo e le pubblicazioni previste dall'art. 75 c. 6 del vigente Statuto comunale.